

(N. 1720)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPALLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 NOVEMBRE 1956

Disciplina e controllo delle armi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo e terzo comma dell'articolo 585 del Codice penale stabiliscono che, agli effetti della legge penale, si intendono per armi tutte quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, e altresì che si devono ritenere armi anche tutti gli altri strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti, i gas asfissianti od accecanti.

Più avanti, e precisamente all'articolo 704 dello stesso Codice è detto che si intendono per armi quelle indicate nel n. 1) del capoverso dell'articolo 585; le bombe e qualsiasi altra macchina od involucro contenente materie esplodenti.

L'articolo 704, come è noto, è collocato sotto il libro terzo del Codice penale che tratta delle contravvenzioni in particolare, e sotto il paragrafo quarto, che ha riguardo specificatamente alle contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

Invero, con l'articolo 695 si disciplina la fabbricazione ed il commercio non autorizzato delle armi, con l'articolo 696 la vendita ambulante di esse, con l'articolo 697 la loro detenzione abusiva, con l'articolo 698 l'omessa consegna, con l'articolo 699 il porto abusivo, con l'articolo 702 la omessa custodia, e infine con l'articolo 703 le accensioni ed esplosioni pericolose.

Delle armi pure, ai fini della prevenzione dei delitti, si occupa altresì il testo unico della legge di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 733, al capo IV (articoli 30 e seguenti).

Per completezza aggiungiamo che il Regolamento di pubblica sicurezza considera armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 30 della legge, tutti i fucili, le rivoltelle e le pistole, e che sono considerate armi tutti gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, scudetti ecc., mentre non sono considerate armi gli strumenti da punta e taglio che possono occasionalmente servire all'offesa, ma che hanno una specifica e diversa destinazione (strumenti di lavoro e quelli ad uso domestico).

La dottrina ha poi differenziato le armi in proprie e improprie, distinguendo quelle che hanno (ai fini della prevenzione), come loro naturale destinazione, l'offesa o la difesa, da quelle che, pur essendo idonee ad offendere, hanno una diversa e specifica destinazione.

Le armi di cui si parla nel testo unico della legge di pubblica sicurezza, sono sostanzialmente armi proprie.

Fin qui ci siamo occupati delle armi non da guerra.

Di queste, se ne occupò il legislatore dell'ultimo dopoguerra, che, in vista dei gravi fatti di sangue che si verificarono immediatamente dopo la fine della guerra e del fascismo e dell'ingente quantità di armi di ogni genere che erano rimaste in mano ai cittadini italiani, regolò con più leggi la materia.

Difatti fu dapprima emanato il decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con disposizioni penali di carattere straordinario, poi il decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1948, con disposizioni penali per il controllo delle armi, la legge 23 luglio 1948, n. 970, contenente ratifica e proroga del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1948, n. 100, il decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, che approvava il testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi, la legge 29 luglio 1949, n. 450, che prorogava con modificazioni le disposizioni del testo unico approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, la legge 23 dicembre 1950, n. 1004, riguardante la proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi.

Tutte queste norme di legge disciplinavano e punivano sostanzialmente « chiunque (articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1948, n. 100) senza licenza dell'Autorità fabbricava o introduceva nello Stato, o esportava, o comunque poneva in vendita o cedeva a qualsiasi titolo armi, o parti di armi, atte all'impiego, munizioni, esplosivi, o aggressivi chimici, ovvero ne faceva raccolta ».

Di più la detenzione e la denuncia delle armi di cui agli articoli 38 e 41 del testo unico della legge di pubblica sicurezza formarono oggetto di una serie di disposizioni particolari di indiscutibile gravità.

Tutte queste disposizioni però hanno perduto vigore per scadenza del termine, col 31 dicembre 1952.

Attualmente una serie di gravissimi e terrificanti delitti di sangue, non ultimo lo spaventoso episodio di Terrazzano, la estrema facilità con la quale uomini, donne e ragazzi possono munirsi di armi, il pronto ed incontrollato uso di esse, hanno richiamato l'attenzione di studiosi e di giuristi sul grave fenomeno, e l'opinione pubblica, anche attraverso la stampa, ha chiesto al legislatore di intervenire prontamente a regolare e disciplinare il più sollecitamente possibile, la materia.

Qualche giornalista è arrivato al punto di tacciare lo Stato di indifferenza nel commercio di oggetti destinati unicamente ad uccidere.

Non vi è dubbio che le censure sono più che giustificate e che è urgente provvedere. Sfolgiando il « Bollettino mensile di statistica », dell'ottobre scorso, si apprende, con allarme sempre maggiore, che nel 1955 i reati contro la persona, denunciati alle Preture ed alle Procure della Repubblica, furono ben 218.273, e che mentre nel periodo gennaio-marzo 1955, furono denunciati 54.256 reati, nel corrispondente periodo dell'anno 1956, i fatti denunciati per reati contro la persona furono 55.795. Gli omicidi volontari consumati, nel gennaio-marzo 1955 furono 1936, mentre per lo stesso periodo di tempo, nel 1956 gli omicidi volontari consumati sono stati 2.057.

Come si vede, c'è, in materia di delitti contro la persona, un crescendo impressionante, che non può essere ignorato dal legislatore.

Del resto la lamentela è antica. Difatti già molti anni fa Ranellètti, nel suo volume « La Polizia di sicurezza », testualmente scriveva:

« Questa delle armi è una delle materie in cui maggiori motivi trova lo Stato per l'esplicamento della sua attività di polizia. Uno degli argomenti più tristi e gravi della statistica criminale italiana, è quello dei delitti di sangue.

« E di tali reati la maggior parte viene commessa per veemenza di passione, sotto il dominio di prepotenti affetti e talvolta per moto subitaneo dell'animo, cui suole aver dato causa più o meno ingiusta, la vittima ».

E Alfredo Jannitti di Gujanca, nel suo volume « La prevenzione e repressione in rap-

porto alle armi e al reato di sangue » scrisse che « l'uso e l'abuso delle armi in relazione ai reati di sangue, hanno consigliato il legislatore a regolare con varie norme e a considerare in maniera particolare tutto quanto ad essi si riferisce, pur riconoscendo che questo è uno dei problemi più ardui e dibattuti del diritto penale attuale, perchè inerisce alla repressione ed alla prevenzione dei reati ».

Esula da questa relazione al disegno di legge che ci accingiamo a sottoporre all'esame del Senato, il compito di dare la dimostrazione di quanto il problema abbia preoccupato studiosi del diritto e magistrati in ogni tempo.

Basta soltanto ricordare che recentemente del problema, sia pure fuori delle consuete forme parlamentari se ne occupò il Sottosegretario all'interno onorevole Pugliese, esprimendo l'opinione che « la norma proposta (che le armi potessero essere acquistate soltanto da coloro che fossero in possesso di porto d'armi) negando l'acquisto legale dell'arma a chi non presenti la licenza, ne impedirebbe il legittimo uso per difesa e determinerebbe d'altro canto, con evidenti gravi conseguenze per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, un indiscriminato aumento delle licenze in questione ».

Questo pensiero dell'onorevole Pugliese appare davvero non soddisfacente, e costringe — a parere di chi scrive — il legislatore ad occuparsi di tutto il problema ed a risolverlo nel modo più radicale possibile.

Per risolvere tale problema, che concerne il controllo delle armi ai fini della prevenzione, c'è da affrontare dapprima un problema di carattere costituzionale, risolto il quale, occorrerà disciplinare la materia nel senso di armonizzare le norme del Codice penale sulla nozione di armi, con quelle della legge di pubblica sicurezza, avendo di mira la difesa della collettività.

L'articolo 2 della Costituzione della Repubblica, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

È indubbio che il riconoscimento dei diritti inviolabili, si riallaccia alla dottrina dei diritti

naturali dell'uomo cioè inerenti alla natura umana nella sua universalità.

A questi diritti tutto deve essere subordinato, la comunità politica e lo stesso Stato, il quale peraltro ha tra i suoi fini anche quello di garantire, ai fini della solidarietà politica, economica e sociale, l'esecuzione dei molti doveri di solidarietà.

Questa concezione impone l'intervento dello Stato, affinché i diritti di libertà, riconosciuti ai cittadini, non siano adoperati contro gli uguali diritti degli altri.

Invero tutti gli uomini sono liberi, ma non bisogna considerare la libertà individuale soltanto per quello che si riferisce strettamente all'uomo, in quanto agisce, ma anche per quello che riguarda l'uomo, in quanto è.

Bisogna in concreto porre in relazione la esplicazione dell'individuo col mondo sociale, tenendo presente i presupposti fondamentali, ossia la vita e la integrità fisica di lui, che costituiscono l'essenza e il principio di ogni umana libertà.

Per quanto riguarda le armi, c'è un diritto innato (*lato sensu*) alla conservazione fisica dell'organismo umano, per cui le armi costituiscono un necessario ed utile completamento, ma, se da un lato sta l'individualità umana, dall'altro sta la società, ossia il complesso di molteplici altre facoltà ed energie che, come la prima, devono essere garantite nel loro libero esplicamento.

Per questo il diritto punitivo ha considerate le armi o come semplice obiettivo per se stesso capace di informare una norma proibitiva o limitativa, o come mezzo per costituire una aggravante.

In altre parole: le armi formano oggetto di disposizione giuridica, o in quanto la fabbricazione, il commercio, o il porto siano suscettibili di divieto o di restrizione, o relativamente ad altri reati che possono essere commessi col loro impiego illecito.

Nel primo caso, la sanzione punitiva in caso di trasgressione colpisce come *fine* la produzione, lo scambio, ecc., nel secondo caso colpisce le armi come *mezzo* che producono un male più grave.

Le norme che colpiscono le armi come *fine*, sono preventive, le altre sono repressive.

Concludendo, tanto la prevenzione quanto la repressione, sono due forme che limitano la libertà del cittadino, per i supremi interessi della civile convivenza.

Dal punto di vista costituzionale, quindi, è più che legittimo che lo Stato debba intervenire a regolare la materia, avendo di mira il bene della collettività, perchè nel caso specifico la limitazione della libertà individuale è inderogabile condizione per la civile coesistenza.

Risolto così questo primo punto, resta da risolvere il secondo punto e restano da proporre le norme che si intendono sottoporre all'approvazione del Parlamento, per una giusta ed efficace disciplina sulla fabbricazione, sul commercio, la detenzione, l'acquisto e il porto delle armi.

Se davvero si vuole che la disciplina sulle armi sia mezzo efficace di prevenzione, bisogna unificare il concetto legislativo di armi, eliminando le differenze tra i due testi, quello del Codice penale e quello del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, mettendo in più chiara evidenza, il carattere oggettivo della nozione di arma.

Bisognerebbe in sostanza fondere la nozione di armi, così come è prevista dagli articoli 585 e 704 del Codice penale con la disposizione dell'articolo 30 dell'attuale legge di Pubblica sicurezza, fondendo questi diversi articoli in un solo articolo, in base al quale per armi si devono intendere tutte quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è di offesa alla persona, e tutti gli altri strumenti atti ad offendere, dei quali dalla legge è vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, e tutti gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è di offesa alla persona. Le bombe, le materie esplodenti, i gas asfissianti od accecanti, e qualsiasi altra macchina od involucro contenente materia esplodente, devono essere considerate, parimenti, armi.

Intesa così la nozione di armi, bisogna, sempre ai fini di una efficace prevenzione, considerare se le disposizioni attuali della legge di Pubblica sicurezza siano, a tal proposito, veramente efficaci.

Si può convenire che il legislatore del tempo, cercò di disciplinare in modo rigoroso e

la fabbricazione e la vendita e il porto delle armi. Tuttavia non v'è dubbio che la norma contenuta nella legge di Pubblica sicurezza è assolutamente lacunosa e incompleta, per quanto concerne la possibilità dell'acquisto delle armi, il commercio tra privati di esse e la detenzione.

È spaventosa, a ben riflettere, la facilità con cui ogni cittadino può liberamente acquistare armi. Si può acquistare un'arma quasi con la stessa facilità con cui si acquista un giornale. La compravendita delle armi, è, in linea generale, libera. La legge di Pubblica sicurezza, infatti, proibisce solo di vendere armi ai minori, alle persone che appaiono affette da malattie di mente, e a quelle persone che non comprovano la propria idoneità mediante l'esibizione della carta d'identità o del permesso di porto d'armi.

Come fa, per esempio, l'armaiolo, a stabilire che chi chiede di acquistare un'arma sia esente da malattie mentali, quando egli (è il caso di quel Santato di Terrazzano, che era appena uscito da un manicomio e che evidentemente doveva essere ritenuto non più pericoloso, persino da medici-psichiatri) non ha alcuna possibilità di conoscere la sanità di mente o meno dell'acquirente? (Questo dell'infermo dimesso dall'ospedale psichiatrico, guarito o migliorato, è un altro problema che il Parlamento dovrà presto affrontare, modificando l'attuale legge sugli ospedali psichiatrici, perchè molti delitti sono commessi, tra l'altro, come la cronaca recente ha dimostrato, da persone dimesse, provvisoriamente o definitivamente, da manicomi giudiziari e non).

Ritornando, quindi alla legge di Pubblica sicurezza, sembrerebbe norma invece opportuna che ogni cittadino possa acquistare un'arma soltanto dopo che egli abbia ottenuto dall'Autorità il permesso di porto d'armi. In sostanza, mentre oggi si può acquistare l'arma liberamente, con la facilità che abbiamo descritto, e poscia richiedere il porto d'arma, in futuro, chi intende acquistare un'arma deve essere preventivamente munito di porto d'armi. In tal modo, si ottiene un pieno controllo sulla personalità dell'acquirente dell'arma. Ma poichè è possibile che chi, munito di porto d'armi, abbia legittimamente acquistato un'ar-

ma, possa poi rivenderla, sembra giusto ed opportuno che, nel regolare la materia, si inserisca una norma di legge, in base alla quale chi vende un'arma ad un privato qualsiasi, sia tenuto a notificare all'Autorità di Pubblica sicurezza la vendita, che in ogni caso deve essere fatta a persona munita di porto d'armi. Pare a noi che, sempre ai fini della prevenzione, per un efficace controllo sulle armi, sia opportuno ispirarsi, nello stabilire le nuove norme, a quanto era previsto nell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1948, n. 100, secondo cui non si poteva fabbricare o introdurre nello Stato o esportare, o comunque porre in vendita, o cedere a qualsiasi titolo, armi o parte di armi, atte all'impiego, munizioni, esplosivi od aggressivi chimici, senza licenza dell'Autorità.

Infatti questa norma prevedeva tutte le ipotesi di fabbricazione, di introduzione o di vendita di tutte le armi proprie od improprie, subordinando sia la fabbricazione che l'introduzione nello Stato e la vendita, a licenza dell'Autorità.

Infine, se si vuole seriamente raggiungere l'intento, bisognerebbe obbligare tutti i cittadini a denunciare tutte le armi delle quali siano, attualmente, in possesso.

Per l'efficacia di questo opportuno censimento bisognerebbe stabilire un congruo ter-

mine per la denuncia, denuncia che dovrebbe essere completata con la dichiarazione del numero delle munizioni a disposizione del possessore o del proprietario dell'arma. Va poi dichiarato esente da pena, chi nel termine, poniamo di 30 giorni dalla pubblicazione della legge, denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza le armi e le munizioni di cui è in possesso, anche se queste non avesse denunciato in precedenza.

A questo punto sorge un interrogativo: come provvedere a questa maggiore e più rigorosa disciplina della detenzione e della compravendita delle armi? Proponendo delle modifiche al testo attuale della legge di Pubblica sicurezza, e agli articoli 585 e 704 del Codice penale, o proponendo una legge nuova?

Entrambe le proposte hanno lati buoni e lati meno buoni: ritiene però il proponente che sia opportuno, in attesa di un nuovo e più completo testo della legge di Pubblica sicurezza ispirato alla Costituzione, ritenuta l'urgenza, di proporre una legge *ex novo*, che abbia per oggetto solo il controllo e la disciplina sulle armi, avvertendosi che debbono rimanere in vigore tutte le altre norme contenute sia nella legge di Pubblica sicurezza, sia nel Codice penale, e sia in altre di leggi, che non contrastino con quanto si propone il presente disegno di legge, di cui si chiede al Senato l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti della legge penale e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, per armi si intendono tutte quelle da sparo, e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, tutti gli istrumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, le bombe, e qualsiasi altra macchina od involucro contenente materie esplodenti, i gas asfissianti od accecanti, e tutti gli istrumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.

Art. 2.

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o esporta armi, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 200.000.

Art. 3.

Chiunque, anche se munito di licenza dell'autorità, pone in vendita o cede, a qualsiasi titolo armi o parti di armi a chi non è munito di porto d'armi è punito con la reclusione fino

a due anni e con la multa fino a lire 200.000.

La pena è elevata fino ad anni tre di reclusione e a lire 300.000 di multa qualora la vendita o la cessione di cui al precedente comma venga fatta da chi non è munito di licenza dell'autorità.

Art. 4.

È vietato vendere armi a persone che, anche se munite di licenza di porto d'armi, non esibiscano certificato rilasciato da medico regolarmente iscritto all'Ordine dei medici della Provincia della città nella quale si fa l'acquisto, attestante le normali condizioni fisiche e psichiche del cittadino.

Art. 5.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque detenga a qualsiasi titolo, armi o parti di armi ai sensi dell'articolo 1, è tenuto a denunciare all'autorità di pubblica sicurezza, competente per territorio, tale possesso.

Il contravventore a tale disposizione è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 50.000.

Art. 6.

Tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge, sono abrogate.